





## D.Lgs. 127/2015 decreto in materia di fatturazione elettronica

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2015 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 127 del 5 agosto 2015 in materia di fatturazione, la cui attuazione è prevista **con decorrenza dal 2017** dopo l'emanazione di decreti e provvedimenti attuativi.

Di seguito si propone una sintesi delle principali novità introdotte.

Fatturazione elettronica	
<p>Per effetto di quanto previsto dall'art. 1, a decorrere dal <u>1° luglio 2016</u>, l'Agenzia delle Entrate, gratuitamente, <u>metterà a disposizione delle imprese e/o dei lavoratori autonomi un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche.</u></p> <p><b>Lo scopo è quello di favorire la diffusione dell'utilizzo della fattura elettronica.</b></p> <p>Con decreto ministeriale da emanarsi, per specifiche categorie di soggetti, è messo a disposizione, anche con riferimento alle fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 1, c. 209, L. n. 244/07, il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione di cui all'art. 4, c. 2, D.M. n. 55/13.</p> <p>Il comma 2 prevede che, <u>con decorrenza 1° gennaio 2017</u>, il Mef metta a disposizione dei soggetti passivi Iva il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dall'Agenzia delle entrate, per la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato. Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di reti telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni acquisite.</p> <p><u>Con decorrenza sempre dal 1° gennaio 2017 è data facoltà ai soggetti passivi Iva di optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il SDI.</u>  <i>L'opzione decorre dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. Le relative regole e soluzioni tecniche e i termini per la trasmissione telematica, in formato strutturato saranno stabiliti con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.</i></p> <p>Con un decreto del MEF, da emanarsi entro sei mesi a decorrere dal 2 settembre 2015, saranno stabilite nuove modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate basate sul riscontro tra i dati comunicati e le transazioni effettuate.</p> <p>L'omessa o incompleta trasmissione dei dati comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art.11, co.1 D.Lgs. n. 471/97.</p>	Art. 1
Trasmissione telematica dei corrispettivi	
<p>Con decorrenza 01 gennaio 2017, i commercianti al minuto ed i soggetti a loro assimilati ai sensi dell'art. 22 D.P.R. n. 633/72, potranno optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.</p>	Art. 2



<p><i>L'opzione decorrerà dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino al termine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.</i></p> <p><b>La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione, ai sensi dell'art.24, co.1 D.P.R. n. 633/72, degli incassi nel registro dei corrispettivi.</b></p>	
<p>La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, sempre con decorrenza 1° gennaio 2017, diviene obbligatoria per i soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici.</p>	
<p>Anche in questo caso, sarà un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate ha delineare informazioni da trasmettere, modalità tecniche e termini, nonché a trovare le soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantire, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori.</p> <p>In caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, si renderanno applicabili le sanzioni previste dagli artt. 6, co. 3, e 12, co. 2 D.Lgs. n. 471/97.</p>	
<p><b>Incentivazione alla trasmissione telematica</b></p>	
<p>Al fine di incentivare il più possibile l'opzione per la trasmissione telematica, è previsto il venir meno dei seguenti obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>spesometro</b></li> <li>- <b>comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio;</b></li> <li>- <b>comunicazione San Marino e modello Intrastat.</b></li> </ul> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i rimborsi annuali Iva di cui all'art. 30 D.P.R. n. 633/72 sono eseguiti in via prioritaria, entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 30, co.2, lett. a), b), c), d) ed e).</li> <li>- sono, ridotti di un anno i termini accertativi; la riduzione, tuttavia, si applica solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con decreto Mef.</li> </ul> <p><i>Con effetto dal 1° gennaio 2017, per specifiche categorie di soggetti Iva di minori dimensioni, da individuarsi con decreto Mef, l'Agenzia delle Entrate realizzerà un programma di assistenza, con cui sono messi a disposizione, in via telematica, gli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell'IVA e verranno meno:</i></p> <p><i>a. l'obbligo di registrazione di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. n. 633/72;</i></p> <p><i>b. l'obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'art. 38-bis D.P.R. n. 633/72 predetto decreto n. 633/1972.</i></p> <p><i>Le esenzioni si renderanno applicabili per il periodo di inizio attività e per il successivo biennio.</i></p>	<p>Artt. 3,4 e 5</p>

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

*Studio Mantovani & Associati s.s.*  
*Dr. Sergio Mantovani*

Le circolari sono disponibili anche sul sito [www.mantovaniassociati.it](http://www.mantovaniassociati.it)